

N. R.G. 3925/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. MARIA CRISTINA ERLICHER Presidente

dott. ALEX KUNO TARNELLER Giudice

dott. BIRGIT FISCHER Giudice rel. ed. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3925/2018** promossa da:

FERRARI S.R.L. (C.F. 01474170212), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. MOCERINO PIER GIORGIO, dall'avv. dott. MOCERINO ANDREA, nonché dall'avv. dott. BALDESSARI PAOLO, quest'ultimo con studio a Bolzano (BZ), Via Perathoner n. 31, presso il quale ha eletto domicilio;

ATTRICE - OPPONENTE

contro

CRISTINA FERRARI (C.F. FRRCST61T47A952X), rappresentata e difesa dall'avv. dott. DE GIACINTO GIACOMO, con studio a Bolzano (BZ), Corso Italia n. 10, presso il quale ha eletto domicilio;

CONVENUTA OPPOSTA

MARCO FERRARI (C.F. FRRMRC60M03A952B), rappresentato e difeso dell'avv. MAULONI PATRICK, con studio a Bolzano (BZ), Via Perathoner n. 31, presso il quale ha eletto domicilio;

TERZO CHIAMATO

pagina 1 di 16



in punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale di Bolzano n. 1394/2018
(emesso su base di lodo arbitrale in tema di partecipazioni societarie);
in ordine alle seguenti

CONCLUSIONI

di merito, come rassegnate all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 9.1.2020 (con riduzione del primo termine concesso ex art. 190 c.p.c. a 30 giorni):

di parte attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni, quindi *“COME IN ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ED IN MEMORIA EX ART. 183/6 C P C RICHIAMANDO LE DEDUZIONI SVOLTE ALL'UDIENZA DEL 21/03/2019 IN VIA PRELIMINARE sospendere il presente procedimento ex art.295 c.p.c., stante la pendenza, in grado di appello, del procedimento di impugnazione del lodo 16/05/2018, dunque per la pregiudizialità logico giuridica della questione relativa alla natura del lodo stesso, con conseguente sospensione di qualsivoglia atto del giudizio ed emesso in corso di caso, ivi incluso quello con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione si base su prova di scritta e di pronta soluzione, oltreché su motivi di ordine processuale (sospensione del processo) IN PRINCIPALITÀ dichiararsi inammissibile e/o nulla e/o inefficace e/o rigettarsi la domanda monitoria svolta da Ferrari Cristina (d.i. n.1394/2018, Tribunale di Bolzano R.G. n.2796/2018) e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto accertata la natura rituale del lodo 16/05/2018 posto a fondamento della domanda stessa e/o quindi in accoglimento dell'exceptio doli; IN SUBORDINE: ove non accolta l'eccezione preliminare formulata, dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace il lodo 16/05/2018 per carenza di motivazione e/o per errore di fatto essenziale e riconoscibile, come compiutamente esposto nelle premesse dell'atto di citazione e della memoria ex art.183/6 c.p.c., e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Spese e compensi di lite refusi e con riserva di ripetere ogni somma versata per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si producono i seguenti documenti: OMISSIS...IN VIA ISTRUTTORIA: COME DA MEMORIA EX ART.183/6 C.P.C. N.2) E DA MEMORIA EX ART.183/6 C.P.C. 3)... OMISSIS”*

di parte convenuta opposta: previa richiesta di reiezione di tutte le domande proposte in giudizio dalla convenuta e dal terzo chiamato, ivi compresa quanto a quest'ultimo quella riconvenzionale formulata in memoria del 7.10.19, la convenuta opposta Ferrari Cristina così



conclude: “*Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano* “*In via preliminare concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Insiste inoltre nella richiesta di ammissione delle prove orali formulate nelle proprie scritture di causa, opponendosi a quelle proposte ex adverso per i motivi già indicati nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. nr. 3 del 25.11.19. Con riguardo alle domande proposte in principalità da parte opponente voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano disattenderle e respingerle integralmente e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nr.1394/18 del Tribunale di Bolzano. Quanto alla domanda subordinata di parte avversa si eccepisce pregiudizialmente la improponibilità della domanda di nullità del lodo irrituale posto a base del decreto opposto in quanto da ritenersi - per volontà dei soci espressamente ed inequivocabilmente codificata nello Statuto societario - irrevocabile tra le parti e pertanto non impugnabile innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria essendo stato emesso nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Sempre riguardo a quanto chiesto nella stessa domanda da Ferrari s.r.l. - in via strettamente subordinata all’ipotesi di estensione del contendere da parte del Giudice designato alla validità del lodo a seguito della reiezione dell’eccezione sopra formulata – voglia il Tribunale di Bolzano confermare in ogni sua parte il lodo emesso, riconoscendone la validità tra le parti, e di conseguenza condannare la Ferrari s.r.l al pagamento della stessa somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto.”* Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali al 15%, IVA e CAP come per legge. Così conclude, invece, nei confronti del terzo chiamato: “*Nel merito - in stretto subordine rispetto alle domande formulate nei confronti della Ferrari s.r.l. - nei confronti del terzo chiamato FERRARI MARCO e comunque nella sola ipotesi di reiezione delle domande proposte dalla convenuta opposta nei confronti di Ferrari s.r.l.: Voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bolzano - accertato e dichiarato che il valore della quota-parte di 2/9 di spettanza dell’attrice della partecipazione sociale della madre defunta Gianfranca Trevisiol ammontava alla data di apertura della successione ad €. 134.391,00 (centotrentaquattromilatrecentonovantuno/00) – condannare il Sig. Marco Ferrari, nato a Bolzano il 3 agosto 1960 e residente in Chiusa (BZ), Via Stazione 17/A, C.F. FRRMRC60M03A952B, in quanto attuale titolare-intestataro della quota di 2/9 spettante all’odierna attrice in successione della madre Trevisiol Gianfranca, al pagamento di detto intero importo - senza pertanto porre in deduzione quanto posto in compensazione dal Collegio Arbitrale a favore della attrice-opponente Ferrari s.r.l. - oltre agli interessi al tasso legale dalla data di apertura della successione all’effettivo saldo, alle spese di arbitrato ivi comprese quelle anticipate agli Arbitri ed alle successive occorende. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di causa, anche generali al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.”*



del chiamato Marco Ferrari: “NEL MERITO, IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN VIA RICONVENZIONALE: COME IN COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA E IN MEMORIA EX ART.183/6 N.1) C.P.C. NEL MERITO ED IN VIA PREGIUDIZIALE: *in principalità: nel caso di reiezione delle domande svolte da Ferrari Cristina nei confronti di Ferrari S.r.l. e comunque in ogni caso, respingersi qualsivoglia domanda e/o pretesa di rimborso/liquidazione formulata da Ferrari Cristina nei confronti di Ferrari Marco, anche quale intestatario della quota di partecipazione materna e di cui trattasi, per intervenuta prescrizione del relativo diritto; in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rimborso/liquidazione svolta da Ferrari Cristina nei confronti di Ferrari Marco, dichiararsi l'intervenuta prescrizione degli interessi maturati nei cinque anni che hanno preceduto la notifica dell'atto di chiamata in arbitrato del 10/08/2017; IN VIA RICONVENZIONALE: dichiararsi la nullità/l'inefficacia e/o pronunciarsi l'annullamento del lodo arbitrale 16/05/2018 per omessa ed illogica motivazione con riferimento all'eccezione, sollevata in sede arbitrale, relativa all'acquisto del diritto di proprietà da parte di Ferrari Marco sulla partecipazione oggetto del contendere per intervenuta usucapione e/o per violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 28 dello Statuto societario in relazione agli articoli 1161 cod. civ. e 2474 cod. civ. e/o per errore di fatto essenziale e riconoscibile, e per l'effetto dichiararsi Ferrari Marco proprietario di detta partecipazione, per intervenuta usucapione, nella misura accertanda. Con rigetto di qualsivoglia eventuale pretesa di rimborso/liquidazione formulata da Ferrari Cristina in ordine a detta partecipazione; in ogni caso: anche in considerazione della declaratoria di inammissibilità contenuta nel lodo 16/05/2018 della eccezione relativa alla maturata usucapione della quota, accertarsi l'intervenuta usucapione a favore di Ferrari Marco, nella misura accertanda, rispetto alla quota di partecipazione posseduta dall'odierno chiamato in causa a seguito del decesso di Trevisiol Gianfranca e già di proprietà di quest'ultima e per l'effetto dichiararsi Ferrari Marco proprietario di detta partecipazione. Con rigetto di qualsivoglia eventuale pretesa di rimborso/liquidazione formulata da Ferrari Cristina in ordine a detta partecipazione. Si producono i seguenti documenti: OMISSIS Spese e compensi di lite refusi. - IN VIA ISTRUTTORIA COME IN MEMORIA EX ART.183/6 N.2) C.P.C. OMISSIS”.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Fatto e cenni processuali.

La presente causa di opposizione trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1394/2018 (R.G. n.2796/2018) di questo Tribunale, del 18.7- 9.8.2018, con il quale, ad istanza di Ferrari Cristina,



viene ingiunto alla Ferrari Srl. il pagamento dell'importo di € 134.391,00, a titolo di capitale, oltre interessi come da domanda, da cui detrarre € 9.750,93, il tutto come da un lodo arbitrale emesso tra le parti in data 16.5.2018, oltre alle spese legali liquidate nel lodo stesso, al rimborso degli arbitri, agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.

Contro tale decreto ingiuntivo propone opposizione tempestiva la Ferrari Srl., mediante atto di citazione in opposizione d.d. 9.10.2018, assumendo la natura rituale e non irrituale del lodo, sulla cui base il decreto ingiuntivo sarebbe stato ammesso, per cui lo stesso, formalmente e nella sostanza, si presenterebbe come una sentenza (v. doc. 2 di parte opponente); quindi, secondo parte opponente, avverso tale lodo pronunciato, mai notificato ex art. 828 c.p.c., penderebbe ancora il termine per la sua impugnazione ai sensi e per i motivi di cui all'art.829 c.p.c. e la domanda monitoria sarebbe inammissibile e/o andrebbe rigettata.

La scelta del ricorso al monitorio avrebbe, infatti, comportato, un aggravio ingiustificato a carico della Ferrari S.r.l., specialmente in termini di spese e competenze legali; parte opposta avrebbe potuto munire di esecutività il lodo, nelle forme previste dall'art. 825 c.p.c. (fermi gli esiti dell'impugnazione) e non l'avrebbe fatto.

A riguardo parte opponente formula quindi *l'exceptio doli generalis*.

Nel merito parte opponente sostiene la carenza di motivazione del lodo e errore di fatto nel quale sarebbe incorso il collegio arbitrale.

Quanto poi all'eccezione formulata dal socio Ferrari Marco emergerebbe che la motivazione contenuta nel lodo stesso sarebbe fuorviante ed apparente, laddove il Collegio, sul punto, avrebbe ritenuto: *"...quanto all'eccezione riconvenzionale di maturata usucapione della quota, che essa sia inammissibile: l'attrice non ha infatti fatto valere un diritto alla quota, bensì il suo diritto al rimborso del valore della quota; l'eccezione avrebbe avuto effetto estintivo o impeditivo di una domanda di rivendicazione della quota ma nessun effetto estintivo o impeditivo della domanda al rimborso formulata in giudizio; l'inidoneità dell'eccezione, sia pure in astratto, a provocare il rigetto della domanda dell'attrice rende l'eccezione priva di interesse (a contraddire) e perciò inammissibile"*.

Secondo parte opponente, la quota sociale sarebbe da considerarsi un bene mobile e – come tale – possibile oggetto di usucapione ex l'art. 1161 c.c., con presunzione dello stato di buona fede ai sensi dell'articolo 1147 c.c.; Ferrari Marco avrebbe esercitato, per un periodo protrattosi



per oltre dieci anni (ovvero all'atto della morte della madre Sig.ra Trevisiol con conseguente delibera societaria certificante la situazione), di tutti i diritti inerenti la qualità di socio della S.r.l. in questione, ragione per la quale, stante che il possesso della quota "de qua" sarebbe qualificabile come ultradecennale, ininterrotto, pacifico ed incontestato nonché pubblico, egli ne sarebbe divenuto titolare.

Né c'entrerebbe il fatto che Ferrari Cristina non abbia rivendicato la quota (pag.19 del lodo), in quanto, secondo parte opponente, dall'accoglimento dell'eccezione di usucapione sarebbe derivato che il proprietario non sarebbe tenuto ad alcun rimborso, perché la quota sarebbe divenuta parte del suo patrimonio.

Parte opponente rassegna quindi nel proprio atto di opposizione le seguenti conclusioni: *"IN PRINCIPALITÀ: dichiararsi inammissibile e/o nulla e/o inefficace e/o rigettarsi la domanda monitoria svolta da Ferrari Cristina (d.i. n.1394/2018, Tribunale di Bolzano R.G. n.2796/2018) e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto accertata la natura rituale del lodo 16/05/2018 posto a fondamento della domanda stessa e quindi in accoglimento dell'exceptio doli; IN SUBORDINE: ove non accolta l'eccezione preliminare formulata, dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace il lodo 16/05/2018 per carenza di motivazione e/o per errore di fatto essenziale e riconoscibile, come compiutamente esposto nelle premesse, e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto."*

Si costituisce l'opposta Ferrari Cristina, contestando le deduzioni e richieste della opponente in fatto e diritto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e l'autorizzazione alla chiamata in causa di Marco Ferrari, ritenendo che la richiesta di parte opponente di accertamento della natura del lodo renda necessario o quantomeno auspicabile la sua partecipazione al presente giudizio.

A seguito dello svolgimento della prima udienza in data 21.3.2019, con ordinanza d.d. 4.4.2019, emessa a scioglimento della riserva assunta in tale sede, viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzato la chiamata in causa di Marco Ferrari.

Eseguita la chiamata in causa e costituitosi il chiamato con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 15.7.2019, vengono concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.



All'udienza del 12.12.2019, il procuratore della Ferrari Srl, tra l'altro, insiste nella istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata nelle proprie memorie con riguardo al giudizio, *medio tempore* intrapreso, dinnanzi alla Corte d'Appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano, di impugnazione del lodo arbitrale, il quale costituisce la base del decreto ingiuntivo qui opposto; con ordinanza d.d. 13.12.2019, a scioglimento della riserva assunta in sede di udienza, il Tribunale, non ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio e inammissibili i mezzi di prova formulati dalle parti, fissa udienza per la precisazione delle conclusioni al 9.1.2020.

In tale udienza, la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotto il primo termine a 30 giorni.

2. In diritto.

2.1. Sul dovuto rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Parte opponente chiede la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione del giudizio pendente *sub* R.G. 220/2018 dinnanzi alla Corte d'appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano, nel quale è stato impugnato lo stesso lodo arbitrale che costituisce la base del decreto ingiuntivo qui opposto.

Orbene, l'art. 295 c.p.c. prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, l'istituto della sospensione persegue il fine di evitare un contrasto di giudicati, per cui non viene ritenuta necessaria se il giudice possa pronunciarsi in via incidentale sulla questione pregiudiziale, oppure quando è possibile la riunione delle cause, mentre si deve disporre la sospensione se una delle parti chiede che sulla questione il giudice si pronunci con efficacia di giudicato e non sia possibile riunire le cause (v. però anche ordinanza Cass. n. 9901 del 28/04/2006: *“La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all'articolo 295 codice procedura civile, che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve*



essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico).

Ciò posto, nel presente caso la stessa parte opponente ha richiesto, in questo giudizio, accertarsi la natura rituale del lodo del 16.05.2018 e soltanto successivamente all'introduzione della presente causa (in data 29.11.2018), ha proposto appello per impugnazione (con richiesta di accertamento di nullità) contro lo stesso lodo (v. doc. 10 di parte opponente), il che presuppone, appunto, la ritualità del lodo stesso.

Se quindi non può sostenersi di essere in ipotesi di litispendenza di cause, avendo il secondo giudizio, davanti alla Corte d'Appello, oggetto in realtà diverso o comunque più ampio (per quanto riguarda la richiesta dichiarazione di nullità del lodo), deve ritenersi dirimente che questo Giudice non solo sia stato investito della decisione sulla questione di ritualità o irritalità del lodo arbitrale, ma sia anche il solo giudice competente a farlo (cfr. ord. Cass. 22994/2018), per cui la stessa questione, se anche la si qualifica come pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, lo è semmai per la decisione della causa pendente dinnanzi alla Corte d'Appello e non viceversa.

Infatti, la Corte d'Appello, secondo la stessa impostazione di parte opponente (ed appellante) può decidere la causa in ordine alla nullità del lodo soltanto ed esclusivamente se si ritenesse, pregiudizialmente, la natura rituale del lodo stesso, decisione che però spetta al presente giudice, non tanto perché è stato investito come primo a farlo, ma, soprattutto, in quanto tale accertamento non può che spettare al giudice di primo e non di secondo grado (cfr. sempre ord. Cass. n. 22994/2018).

Né può pervenirsi ad una conclusione diversa per quanto affermato dalla Corte Suprema con sentenza n. 6842 del 24/03/2011, secondo la quale, (soltanto) ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrirtuale dell'arbitrato ed i conseguenti "*errores in procedendo*" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c.. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrirtuale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente.



Infatti, nel presente caso gli arbitri, diversamente dai casi trattati dalla Corte di Cassazione, non solo non hanno espressamente definito il lodo come rituale (o irrituale), a seguito di un contraddittorio tra le parti sul punto (v. doc. 2 di parte opponente), ma la citata giurisprudenza rileva comunque esclusivamente agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, il che comunque non esclude la competenza del presente giudice di decidere sull'accertamento della natura del lodo arbitrale, se un tanto viene espressamente richiesto, come nel presente caso.

Quindi, semmai, il solo giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello potrebbe dipendere dalla decisione della presente causa, per cui, eventualmente, tale solo giudizio potrebbe essere sospeso, anche eventualmente ex art. 337 c.p.c., e non invece il presente.

2.2. Nel merito

2.2.1 L'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente assorbimento delle richieste formulate in via subordinata da parte convenuta opposta nei confronti del chiamato in causa e assorbimento delle domande riconvenzionali del chiamato, ovvero dichiarazione di inammissibilità di quest'ultime.

2.2.2. Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, il quale presuppone l'accertamento della natura rituale del lodo arbitrale posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, non colgono nel segno le difese di parte opponente, che fanno leva, in primo luogo, sullo svolgimento della procedura arbitrale stessa e sul comportamento degli arbitri, ma appaiono del tutto prescindere dal chiaro testo statutario, laddove recita *“il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 120 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo”* (art. 33.2 dello statuto v. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), prevedendo quindi non solo espressamente l'arbitrato irrituale, ma disciplinandolo coerentemente con tale qualificazione.

A riguardo non può quindi che applicarsi la regola interpretativa *“in claris non fit interpretatio”*, come confermata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza Cass. del 22.08.2019, n. 21576: *„L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le*



espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”).

Se tale rilievo appare già sufficiente per smentire l'interpretazione data da parte opponente, va comunque rilevato per dovere di completezza, come parte opponente pare propagare una lettura strumentale della da essa citata sentenza della Corte di Cassazione n. 833/1999, la quale, nella motivazione, recita come segue: “*Non possono esser ritenuti elementi decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi (così ex pluribus Cass. 3504/1994), ne' la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, poiché anche nell'arbitrato irrituale è possibile la previsione della non impugnabilità del lodo, come si desume dal tenore dell'ultimo comma dell'art. 829 C.P.C., con il solo effetto della esclusione della deducibilità dell'error in iudicando (così Cass. 8705/1994). Devesi poi escludere che possa essere riconosciuto carattere univocamente sintomatico di irritualità dell'arbitrato alla previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedure: se è vero che l'arbitrato libero, che implica una regolamentazione pattizia della materia del contendere, si sottrae per sua natura all'esigenza dell'osservanza delle modalità procedurali dettate dal codice di rito, non è invece proponibile, in termini altrettanto generali e radicali, l'affermazione contraria, ostandovi proprio il disposto del ricordato art. 816 C.P.C. che conferisce agli arbitri la facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che essi ritengano più opportuno quando non siano vincolati da una predeterminazione operata dalle parti, alle quali va riconosciuta, con la possibilità di fissare preventivamente le norme di procedura, anche quella di dispensare gli arbitri dall'osservanza di norme di procedura senza con ciò snaturare la caratterizzazione rituale dell'arbitrato. Vengono a risultare, così, carenti del significato sintomatico ad essi attribuito dal giudice dell'impugnazione ai fini della qualificazione dell'arbitrato come irrituale, gli elementi testuali di cui è stata affermata la prevalenza su quelli di segno opposto. Restano, invece, significativi e rilevanti, gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, che si rinvencono nelle espressioni terminologiche non ignorate dalla stessa Corte territoriale e precedentemente riferite, congruenti all'esercizio del giudicare, e al risultato di un giudizio, in ordine a una controversia, quest'ultima tra l'altro concernente questioni schiettamente giuridiche e non strettamente tecniche. E l'indicazione offerta, univocamente, dall'esegesi testuale può ricevere smentita dalla considerazione degli elementi extratestuali*



menzionati dalla Corte di appello: non può considerarsi rilevante, in se stessa, l'opinione manifestata dall'arbitro in sede di autoqualificazione come arbitro irrituale, compiuta in un momento che si colloca al di fuori, e a posteriori, rispetto al momento formativo della volontà negoziale alla quale occorre fare riferimento, e che potrebbe risultare utilizzabile quale strumento ermeneutico solo in un contesto di coordinazione con la volontà manifestata dalle parti nel processo arbitrale; quanto al comportamento delle parti, nessun dato significativo viene segnalato, che possa indurre a ritenere presente nelle stesse, dopo la stipulazione della clausola (e in particolare durante lo svolgimento dell'arbitrato) la consapevolezza e la volontà di adire un arbitrato di tipo negoziale anziché di tipo giurisdizionale; non pertinente, infine, risulta il riferimento alla composizione della compagine societaria, che verosimilmente potè essere considerata prevedibile mater discordiarum, ma alla quale non può ragionevolmente essere correlata l'opzione tra l'una e l'altra forma di arbitrato, l'una e l'altra idonea astrattamente alla definizione delle controversie societarie. E poiché la considerazione del dato testuale espresso nella clausola offre, in se stessa, adeguato fondamento ermeneutico allo scioglimento dell'alternativa nel senso opposto a quello accolto dal giudice dell'impugnazione, non vi è bisogno di fare ricorso al criterio meramente sussidiario del favor per la irritualità, che viene tralaticciamente ripetuto dalla giurisprudenza in vista della minore incisività derogatoria al potere giurisdizionale dell'autorità statale, e che tra l'altro non sembra, a questo punto della evoluzione dogmatica e normativa, meritevole di essere sopravvalutato, alla luce dell'ormai affermato riconoscimento e della sempre più accentuata valorizzazione dell'istituto.”.

Anche dalla stessa sentenza emerge quindi nient'altro che la necessità di dare il giusto peso ad una corretta interpretazione della volontà delle parti, volontà che non può in nessun caso essere ricercata prescindendo da una esegesi testuale, la quale, soltanto se necessario, va integrata con una analisi del comportamento delle parti (e non di terze parti, come gli arbitri).

A prescindere da ciò, non può neanche condividersi l'assunto di parte opponente che dal lodo emergerebbe in qualche modo una qualificazione come rituale dello stesso, non essendovi nessuna qualificazione espressa in tal senso ex art. 819 c.p.c.

Se poi è vero che nello stesso lodo avvolte si parla di "lite"— che comunque sta alla base sia di un arbitrato rituale che irrituale— basta leggere la parte finale, nella quale viene provveduto "*in risposta ai quesiti formulate dalle parti*" e non espressa una “decisione” (v. doc. 2 di parte opponente), per rendersi conto che gli stessi arbitri non hanno neanche inteso emettere un



lodo rituale, ma un lodo irrituale, in conformità con l'art. 33 dello statuto, al quale gli arbitri fanno anche riferimento espresso nell'intestazione del lodo stesso.

Il fatto, poi, che gli stessi arbitri abbiano seguito una procedura per certi versi simili ad una procedura rituale, non può che spiegarsi con il dovuto rispetto del principio del contraddittorio (richiamato non solo dall'art. 829 n. 9 c.p.c., ma, appunto, anche dall'art. 808 ter n. 5 c.p.c.), il che ovviamente non può comportare una qualificazione diversa del lodo da quanto stabilito dalle stesse parti in parole chiare e inequivocabili.

In conclusione, già per tali valutazioni assorbenti, non può che affermarsi la natura irrituale del lodo oggetto di causa.

2.2.3. Per quanto riguarda poi il secondo motivo di opposizione, va rilevato come il lodo (cfr. doc. 2 di parte opponente) espresso nell'ambito di un arbitrato irrituale può essere annullato soltanto per le violazioni previste dall'art. 808 ter c.p.c., come introdotto con d.l.vo n. 40/2006, che non ricorrono nel caso di specie.

Quindi deve ritenersi, in realtà, superata la giurisprudenza della Corte Suprema, laddove, con sentenza n. 655 del 29/01/1996 ha affermato che, in tema di arbitrato libero o contrattuale, il giudice di merito, ove si denunci l'inesistenza della decisione arbitrale ai fini della proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario, per la mancanza dei "requisiti" necessari perché il responso degli arbitri possa qualificarsi come "decisione", dovrà vagliare anzitutto se le parti hanno stabilito espressamente e direttamente detti requisiti o ne abbiano rimesso la determinazione agli arbitri e che, in mancanza, dovrà stabilire se la decisione arbitrale contenga i requisiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ. a pena di nullità, requisiti a detta decisione applicabili in forza del principio di integrazione del contratto fissato dall'art. 1374 cod.civ.

Comunque, se anche si ritenesse, *ratione temporis*, non applicabile l'art. 808 ter c.p.c. (dato che lo statuto che prevede la clausola compromissoria è datato 12.7.2004, v. doc. 8 della parte opposta), va rilevato come il lodo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto comunque non risulta neanche privo di motivazione, ma, anzi, risulta ampiamente motivato, in fatto ed in diritto, senza evidenti contraddizioni, come non può ritenersi che gli arbitri siano comprovatamente incorsi in un rilevante errore di fatto, il quale potrebbe comportarne la nullità (v. art. 829 c.p.c.).



A riguardo va rilevato come sarebbe contrario alla *ratio* e alla natura di una clausola compromissoria, se il giudizio sulla nullità del lodo potrebbe quasi trasformarsi in un “secondo grado”, con possibilità di riproporre le proprie difese di fatto e di diritto, essendo i casi di annullamento/nullità di stretta interpretazione.

Quindi, una nullità non può ricorrere per il mero dissenso di una parte con le conclusioni alle quali sono pervenuti gli arbitri, per questioni di diritto, mentre non risulta, in realtà, dedotto uno specifico errore di fatto nel quale sarebbero incorsi gli arbitri.

Infatti, a riguardo parte opponente, nel proprio atto di citazione, sostiene quanto segue: *“Orbene, il Collegio Arbitrale ha indiscutibilmente equiparato, senza motivare, la posizione del socio che recede con quella dell’erede del socio defunto titolare di quote di partecipazione societarie, ancorché dallo Statuto emerga l’esatto contrario e siano fattispecie trattate in parti diverse (rispettivamente artt.10 e 28: v. doc.4). Nel primo caso la quota sociale del recedente rimane dello stesso fino alla liquidazione da parte della società in ossequio al disposto dell’art. 2473 c.c. Nel secondo caso, qualora sia prevista (come nella fattispecie che ci occupa) l’intrasferibilità della quota societaria mortis causa, la partecipazione medesima viene a trasferirsi in capo agli altri soci. Conseguentemente, nella seconda ipotesi, la quota del defunto, consolidatasi proporzionalmente in capo agli altri soci superstiti, fa sì che questi— e non la società — siano i soggetti obbligati al rimborso dell’importo spettante all’erede del socio deceduto.*

Quindi, da un’attenta analisi del lodo alla base del D.I. quivi opposto, ciò che inequivocabilmente emerge è il fatto che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale si fonda su tale pacifico ed evidente difetto ab origine / presupposto, che guasta conseguentemente ed irrimediabilmente quel procedimento logico giuridico che dovrebbe -in questo caso il condizionale è appropriato- contraddistinguere il lodo, comunque lo si intenda.

Nella parte in cui gli Arbitri affermano, in modo criptico, che: “Il testo dell’art. 28 (peraltro coincidente con quello della seconda parte dell’art. 2473 del Codice Civile) è, anzi, sul punto così chiaro che un’eventuale clausola di consolidazione si sarebbe posta in irrimediabile contrasto logico con questo articolo dello statuto. Se infatti, come sostiene la società convenuta, la quota del socio defunto venisse assorbita nelle quote dei superstiti (con un procedimento analogo ad una cellula che si divide, andando ad accrescerne altre) allora la stessa quota non potrebbe diventare oggetto di commercio o di liquidazione, come invece previsto dall’art. 28 dello statuto”, dimostrano di muovere da un presupposto immotivato, e cioè che l’art. 10 e l’art. 28 abbiano un collegamento logico/funzionale “totale”, laddove in realtà (e testualmente) l’unico legame intercorrente fra i due disposti



statutari riguarda le modalità di determinazione del valore della partecipazione, null'altro che questo, ed in tutta evidenza non attiene alle modalità di trasferimento delle quote. Per queste ragioni non ha senso alcuno parlare di quota che "potrebbe diventare oggetto di commercio o di liquidazione, come invece previsto dall'art. 28 dello statuto".

Il Collegio Arbitrale ha perciò prodotto un provvedimento decisivo largamente censurabile in più punti, ivi compresa la parte dedicata all'individuazione del soggetto obbligato al rimborso del valore della quota..."

A ben vedere, con tale argomentazione, a prescindere dalla sua fondatezza, parte opponente non fa valere un errore "di fatto", ma un—asserito— errore di diritto nell'interpretazione delle regole statutarie e/o di legge, che non può essere fatto valere in questa sede (cfr. sentenza Cassazione civile sez. I, 19/10/2006, n.22374: "I provvedimenti della Commissione di disciplina dell'Enci, quali lodi arbitrali irrituali, non sono impugnabili per errori di diritto bensì esclusivamente per i vizi che possono alterare la manifestazione della volontà negoziale, ovvero l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.", nonché Cass. 16/05/2003 n. 7654, secondo la quale nell'arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. "errore di fatto"), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. "errore di giudizio"), posto che il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri).

In conclusione, l'opposizione risulta infondata, con rigetto di tutte le domande di parte opponente e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

2.2.4. Ne consegue l'assorbimento delle domande formulate da parte opposta in via meramente subordinata nei confronti del chiamato in causa.

2.2.5. Per quanto riguarda le domande riconvenzionali del chiamato in causa, va rilevato come le stesse risultano infondate, nella parte nella quale tendono all'annullamento/dichiarazione di nullità e/o inefficacia del lodo, attenendo in realtà le doglianze del chiamato ad asseriti errori di



diritto e non di fatto, per motivi del tutto analoghi già esposti con riguardo alle (identiche) domande di parte opponente.

2.2.6. Devono invece ritenersi inammissibili in questo giudizio le altre domande del chiamato, anche ed in particolare le domande di usucapione, purché proposte “in ogni caso”.

Infatti, sull’inammissibilità della stessa domanda di usucapione in ordine alle sole domande oggetto del lodo, che stanno alla base (anche) del decreto ingiuntivo qui opposto, hanno già deciso— in modo del tutto condivisibile— gli arbitri.

Ciò comporta anche, che non vi può essere un sufficiente collegamento tra la *causa petendi* fatta valere dal chiamato e l’oggetto del presente giudizio, che ne potrebbe giustificare la trattazione simultanea; a riguardo va tenuto conto che la chiamata in causa in questo giudizio è stata autorizzata in primo luogo, in quanto la società opponente ha richiesto sia l’accertamento della natura del lodo arbitrale oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sia il suo annullamento, il che rendeva opportuna la partecipazione del chiamato, in quanto parte anche della procedura arbitrale; le domande di usucapione non hanno però nessun collegamento con le sole domande di pagamento somme oggetto del presente giudizio, se ed in quanto non già assorbite dal rigetto dell’opposizione principale.

3. Spese di lite

Le spese seguono la soccombenza.

Le spese di parte opposta vanno quindi poste a carico solidale di parte opponente e del chiamato in causa, entrambi soccombenti nei suoi confronti (art. 91 c.p.c.).

Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di valore applicabile (tab. 2, da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tranne per la fase di trattazione e/o istruzione, non essendosi svolta istruttoria orale, per cui a riguardo si applica il compenso minimo.

Le spese vengono pertanto liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l’opposizione e le domande del chiamato Marco Ferrari tese alla dichiarazione di



nullità/annullamento/inefficacia del lodo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto,

conferma il decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo,

dichiara assorbite le domande di parte opposta nei confronti del chiamato in causa, nonché inammissibili le (ulteriori) domande del chiamato in causa tutte, come da motivazione;

condanna la parte opponente ed il chiamato, in solido, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.810,00 per compensi, oltre 15,00 % per spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.

Bolzano, 3 marzo 2020

La Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Erlicher

La giudice rel. ed. est.

Dott.ssa Birgit Fischer

